

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 30

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 aprile al 5 maggio 1993)

INDICE

BODO, PREIONI: sul mancato rispetto della scadenza prevista dall'articolo 12 della legge n. 287 del 1991 che disciplina l'esercizio delle attività di vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande al pubblico (4-00363) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	Pag. 891	sull'attività dei pubblici esercizi» (4-00765) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	Pag. 893
BODO ed altri: sulla situazione del traffico a Vercelli (4-01921) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	898	FOSCHI: sulla mancata riconferma nell'incarico di ispettore onorario per l'archeologia della dottoressa Anna Maria Graziosi (4-01218) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	901
BOFFARDI: sull'attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» (4-00918) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	892	sulla tutela del Tempio malatestiano di Rimini (4-02740) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	902
CANNARIATO: sulla vicenda della parlamentare curda Leyla Zana (4-02828) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	899	GIANOTTI: sull'emanazione dell'articolo 7 della legge n. 112 del 1991, concernente «Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (4-00201) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	903
CARLOTTO: sull'attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» (4-01309) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	892	sull'attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» (4-00218) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	893
FORCIERI, GUERZONI: sull'attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e		LIBERTINI ed altri: sul bilancio della Federazione italiana di canottaggio per il 1992 (4-00449) (risp. BONIVER, <i>ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	904

5 MAGGIO 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 30

<p>sulle procedure di sfratto avviate dalle Ferrovie dello Stato nei confronti di ferrovieri pensionati che abitano in alloggi di servizio (4-01964) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>)</p> <p style="text-align: right;">Pag. 906</p>	<p>pubblici esercizi» (4-01619) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p> <p style="text-align: right;">Pag. 894</p>
<p>LOPEZ ed altri: sulla vicenda della parlamentare curda Leyla Zana (4-02780) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)</p> <p style="text-align: right;">900</p>	<p>SCEVAROLLI: sull'attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 287 (4-01618) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p> <p style="text-align: right;">895</p>
<p>MIGONE ed altri: sul mandato dell'UNTAC (United nations transitional authority in Cambogia) (4-02586) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)</p> <p style="text-align: right;">907</p>	<p>SERENA: sulla necessità di una maggiore trasparenza nella conduzione del CONI (4-01419) (risp. BONIVER, <i>ministro del turismo e dello spettacolo</i>)</p> <p style="text-align: right;">913</p>
<p>PEZZONI: sulla rapida emanazione dei regolamenti esecutivi delle leggi 28 marzo 1991, n. 112, «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», e 25 agosto 1991, n. 287, «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» (4-00707) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p> <p style="text-align: right;">910</p>	<p>sui contributi ad istituti e fondazioni facenti capo a partiti politici (4-01786) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)</p> <p style="text-align: right;">914</p>
<p>PICCOLO: sull'attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei</p>	<p>sulle misure da adottare per impedire che la Cambogia ricada in una nuova guerra civile (4-02404) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)</p> <p style="text-align: right;">908</p>

BODO, PREIONI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che in data 25 agosto 1991 è stata emanata la legge n. 287, «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 1991, che disciplina l'esercizio delle attività di vendita per il consumo sul posto, ossia nei locali dell'esercizio, di alimenti e bevande al pubblico;

che l'articolo 12 della sopra citata legge 25 agosto 1991, n. 287, «Regolamento di esecuzione», recita che «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi»;

constatato che la scadenza dei 180 giorni, prevista nel mese di marzo 1992, è abbondantemente trascorsa senza che il regolamento venisse emanato;

accertato:

che tale ritardo ha generato e continua a generare gravissime difficoltà con notevole pregiudizio economico per tutti coloro che, avendo investito capitali per operare nel settore, si trovano nell'impossibilità di ottenere le necessarie licenze e per tutti coloro che, intendendo cessare l'attività, non possono cedere gli esercizi;

che tale situazione ha posto le amministrazioni comunali e provinciali, le camere di commercio, società ed enti vari nella condizione di non poter dar corso alle richieste dei cittadini interessati, essendo inaccettabili, salvo alcune eccezioni, nuove iscrizioni nel Registro esercenti il commercio;

constatato inoltre che la circolare n. 3268/C del 14 dicembre 1991, interpretativa della legge in argomento, è stata recepita in forme differenti dalle amministrazioni periferiche generando conseguenti atteggiamenti difformi tra le diverse realtà comunali e provinciali del territorio nazionale;

tenuto altresì conto che molte precedenti disposizioni in materia sono state espressamente abrogate dalla nuova legge,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali ragioni siano state di ostacolo al rispetto della scadenza prevista dall'articolo 12 della legge n. 287 del 1991;

se sia stata almeno predisposta una bozza di regolamento da sottoporre alla valutazione delle associazioni di categoria e quando si preveda che il regolamento stesso venga emanato per colmare la grave lacuna normativa verificatasi.

(4-00363)

(30 giugno 1992)

BOFFARDI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali e dell'interno.* – Premesso:

che la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» prevede, per i comuni sotto i 10.000 abitanti, che il rilascio delle autorizzazioni avvenga, da parte del sindaco, dopo aver ascoltato il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 6 delle norme citate;

considerato che i Ministri in indirizzo dovevano emanare il regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'agosto del 1991,

l'interrogante chiede di conoscere la ragione di tale ritardo che, come è il caso della provincia di Genova, ha di fatto bloccato ogni nuova autorizzazione.

(4-00918)

(7 settembre 1992)

CARLOTTO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanità.* – Premesso:

che la legge 25 agosto 1991, n. 287 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1991, n. 206), ha previsto l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

che l'articolo 12 di tale legge, al comma 1, recita testualmente: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (17), con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi»;

che tale termine è ampiamente scaduto senza che i Ministri interessati abbiano provveduto ad emanare l'atteso regolamento di esecuzione della legge precitata per poter dare attuazione al dettato della legge medesima;

che tale inspiegabile ritardo provoca disagio e consistenti danni a migliaia di operatori che hanno stipulato contratti di acquisto o di affitto di locali destinati a pubblico esercizio senza poter dare avvio alle progettate loro attività in mancanza della prescritta licenza che non può loro essere concessa fino a quando non verrà emanato il regolamento previsto dalla norma suindicata;

che tale ritardo paralizza, altresì, i controlli da parte delle autorità a ciò preposte con rischio di speculazioni mafiose della criminalità organizzata;

che di tale disagio si sono resi interpreti le unioni del commercio, del turismo e dei servizi aderenti alla Confcommercio senza ottenere, per altro, alcun risultato,

l'interrogante chiede di conoscere quali motivi giustifichino il ritardo di emanazione del regolamento sopracitato e quali tempi tecnici

si reputino strettamente necessari per porre rimedio alla intollerabile situazione succintamente esposta in premessa.

(4-01309)

(14 ottobre 1992)

FORCIERI, GUERZONI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanità.* - Premesso:

che in data 25 agosto 1991 è stata emanata la legge n. 287, concernente: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», che ha abrogato la precedente legge n. 524 del 14 ottobre 1974;

che l'articolo 3, comma 1, della suddetta legge recita: «L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco... con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo...»;

che l'articolo 3, comma 4, recita: «Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato... le regioni fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico»;

che, infine, all'articolo 12, comma 1, si legge: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità...»;

che, a tutt'oggi, non sono ancora stati emanati nè il regolamento di esecuzione della legge nè i criteri regionali;

che la mancata applicazione della legge n. 287 del 1991 sta creando gravi disagi e difficoltà in molti comuni d'Italia in quanto, in assenza sia del regolamento di esecuzione della legge sia dei criteri regionali, i sindaci non possono procedere nell'autorizzare aperture e trasferimenti di esercizi pubblici,

si chiede di sapere:

le ragioni e le eventuali condizioni e circostanze che hanno finora impedito l'emanazione del regolamento e in che tempi si intenda emanarlo;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano urgentemente assumere, al fine di «gestire», perdurando le difficoltà, l'attuale fase (circolari, direttive, eccetera), in attesa della piena applicazione della legge n. 287 del 1991.

(4-00765)

(30 luglio 1992)

GIANOTTI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.* - Premesso:

che la legge n. 287 del 25 agosto 1991, recante disposizioni sull'«Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività di pubblici esercizi», ha, tra l'altro, riformato le norme sulle autorizzazioni e le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; ha dato ai sindaci il potere di organizzare turni di apertura in modo da assicurare, anche nei mesi estivi, idonei livelli di servizio; ha previsto significative novità come la selezione dei requisiti professionali per chi vuole intraprendere l'attività di esercente e l'accesso dei consumatori, attraverso le loro associazioni, alle commissioni incaricate di rilasciare le licenze; ha introdotto filtri e controlli per rendere più difficile la penetrazione delle organizzazioni malavitose nella proprietà e nella gestione dei locali pubblici;

che la nuova legge interessa attualmente ben 230.000 esercizi e che la medesima prevede all'articolo 12 entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione con decreti dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, cosa che a tutt'oggi non è avvenuta,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi del ritardo nell'emanazione del predetto decreto di esecuzione, la cui assenza pone in grave stato di incertezza le regioni ed i comuni di fronte alle numerose istanze inoltrate dagli operatori a causa della mancata applicazione della legge summenzionata nelle parti relative al rilascio delle autorizzazioni, alla tipologia degli esercizi, alla composizione delle commissioni, ai subingressi e all'orario d'attività e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

(4-00218)

(29 maggio 1992)

PICCOLO. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno. - Premesso:

che l'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, riguardante la normativa sull'insediamento e sulle attività dei pubblici esercizi, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato debba proporre alle regioni le direttive affinché le regioni fissino periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate;

che l'articolo 3, comma 1, della citata legge prevede che il sindaco per rilasciare l'autorizzazione deve accertare la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

che l'articolo 5, comma 3, della citata legge prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto può modificare le tipologie degli esercizi;

che, infine, l'articolo 12 della citata legge prevede che il regolamento di esecuzione della stessa legge deve essere emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità;

che a tutt'oggi la legge non trova esecuzione perchè mancano i predetti decreti o criteri da stabilirsi dai Ministri in indirizzo,

l'interrogante chiede di sapere quali motivi abbiano determinato tale significativo ritardo e quale assicurazione possa essere fornita sui tempi di emanazione di tali provvedimenti dovuti ed indispensabili per il corretto funzionamento di un importante comparto produttivo.

(4-01619)

(16 novembre 1992)

SCEVAROLLI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che l'articolo 5, comma 6, della legge n. 287 del 1991 prevede l'istituzione di una commissione, per ciascuna provincia, competente ad esprimere un parere, richiesto dal sindaco, in merito all'apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

che tale parere, a tutt'oggi, non può essere espresso in quanto le commissioni non possono operare, mancando il regolamento di esecuzione, previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 287 del 1991, atto a rendere applicabili, dunque concretamente operative, le disposizioni legislative a cui si riferisce;

che non può farsi ricorso nella fattispecie all'istituto del silenzio-assenso;

che la situazione di blocco si riflette in termini estremamente negativi su tale delicato settore distributivo,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno provvedere con urgenza all'adozione del suddetto regolamento di esecuzione, fornendo altresì indicazioni circa la possibilità, nelle more dell'emanazione dello stesso, che la competenza dei sindaci in materia possa essere esercitata.

(4-01618)

(12 novembre 1992)

RISPOSTA. (*) - La legge 25 agosto 1991, n. 287, prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'interno.

Il Ministero dell'industria, nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle sette interrogazioni sopra riportate.

norme, oltre che l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di «favori» che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sezione V, del 24 ottobre 1980, n. 871, che ha affermato il principio che, in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, nè applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il Dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio e al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione rivesta per la funzionalità dei centri stessi e

nonostante che il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. Allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrano alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutti-colo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del «servizio di bar e ristoro».

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il Dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni, ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo, per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione

prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GUARINO

(19 aprile 1993)

BODO, LORENZI, PREIONI, SCAGLIONE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il disciolto consiglio comunale di Vercelli con deliberazione del 18 febbraio 1991 approvava lo schema di convenzione tra il comune e la Vercelli Parcheggi srl, perfezionato con atto 19 settembre 1991, con il quale veniva affidata alla predetta società la realizzazione di aree nella città da adibire a parcheggi a pagamento per autoveicoli;

che le modalità e le condizioni di tale convenzione sono state non solo oggetto di protesta di gran parte della popolazione, della stampa e di rappresentanti di categoria ma anche di esposti attualmente all'esame della magistratura;

rilevato che la concessionaria Vercelli Parcheggi srl sta dando corso alle opere senza prendere in considerazione gli aspetti estetici ed artistici della città, e in particolare:

1) nell'area denominata «ex ospedale maggiore» gli automezzi possono stazionare a brevissima distanza dal porticato del famoso Salone dugentesco ornato ancora da pregevoli affreschi. L'aria, fortemente inquinata dalle esalazioni dei gas di scarico, si incanala inevitabilmente sotto il portico con conseguenze deleterie per la conservazione delle opere d'arte. Inoltre, consentire un concentramento di automezzi così ravvicinato al porticato del Salone dugentesco sul lato prospiciente l'area «ex ospedale maggiore» è in stridente contrasto con la proibizione del traffico automobilistico, già da tempo in vigore, sul lato opposto dello stesso Salone posto sulla via G. Ferraris, proibizione finalizzata anche alla protezione del monumento stesso che potrebbe venire danneggiato dalle vibrazioni causate dal transito dei veicoli. Si aggiunga inoltre che la destinazione di tutta l'area «ex ospedale maggiore» ad un arido parcheggio ostacola e deturpa uno scenario che, con lo sfondo della basilica di Sant'Andrea, è indubbiamente tra i più suggestivi del Piemonte;

2) vengono destinati a sosta per veicoli spazi di notevole interesse ed importanza, quali la piazza del municipio e la piazza Pajetta, con la collocazione di sbarre e strutture metalliche fisse. Tale destinazione non solo appare di nessuna utilità ma pregiudica l'armonia di pregevoli e caratteristiche zone centrali,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per fare in modo che la competente soprintendenza ai beni artistici e storici del Piemonte intervenga immediatamente per esercitare gli opportuni controlli ed impedire che, attraverso una indiscriminata realizzazione di opere da parte della Vercelli Parcheggi srl,

vengano, a vantaggio di particolari interessi, trascurate completamente la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico della città.

(4-01921)

(17 dicembre 1992)

RISPOSTA. - La competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino ha esaminato recentemente il progetto d'intervento riguardante le piazze indicate in oggetto e, pur consapevole che bisogna trovare soluzione al traffico veicolare a Vercelli, oltremodo congestionato e impraticabile anche a causa dell'assenza di aree di sosta per gli autoveicoli, ritiene di poter approvare il piano parcheggi a condizione che si osservino alcune prescrizioni di carattere generale:

1) occorrerebbe piantumare almeno un'essenza ad alto fusto ogni quattro posti-auto;

2) occorre evitare elementi di arredo urbano non consoni all'ambiente storico cittadino quali paracarri, fioriere, panchine e altri elementi costruiti in cemento o graniglia; bisogna invece privilegiare elementi in stile per le panchine, fioriere in legno, paracarri in tubolari metallici colore antracite.

La predetta soprintendenza attende comunque disegni dettagliati per approvare specificatamente il piano di arredo urbano.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(22 aprile 1993)

CANNARIATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che è pervenuta a numerosi parlamentari italiani una lettera della sezione italiana di Amnesty International (Premio Nobel per la pace 1977) a proposito della situazione di 22 parlamentari curdi, che l'interrogante ritiene necessario riportare integralmente:

«Gentile senatore, mi rivolgo a lei per segnalarle la situazione di una sua collega turca eletta come candidato indipendente nella circoscrizione elettorale di Diyarbakir, nella regione sudorientale della Turchia, a maggioranza curda.

A causa delle sue attività politiche e delle sue denunce sulle violazioni dei diritti umani subite dalla popolazione curda, Leyla Zana sta ricevendo da circa un anno minacce di morte da parte di un'organizzazione islamica, la Islami Cihad-B (Islami Yumruk) Guerra santa Islamica-B (Mano dell'Islam), dietro la quale sembra con ogni probabilità si celino i servizi di sicurezza turchi. Sette persone minacciate di morte dall'organizzazione sono già state uccise, in circostanze misteriose, nel corso del 1992.

Leyla Zana, che è aderente anche al Partito laburista popolare (un partito che difende i diritti della minoranza curda), fa parte di un gruppo di 22 parlamentari curdi cui il pubblico ministero di Ankara sta

tentando di togliere l'immunità, onde poterli processare per il reato di "separatismo", che l'articolo 125 del codice penale turco punisce con la pena di morte.

Mi permetto di chiederle di partecipare alle iniziative di Amnesty International per tutelare la sicurezza e l'integrità fisica di Leyla Zana, ad esempio attraverso:

la sua adesione e quella di altri suoi colleghi all'appello accluso alla presente, da inviare su carta intestata del gruppo parlamentare direttamente al Primo Ministro Demirel;

un'interrogazione al Governo sui passi intrapresi nei confronti delle autorità turche per garantire l'incolumità di Leyla Zana e degli altri 21 parlamentari curdi che rischiano di perdere l'immunità e di subire il processo con pericolo di condanna a morte.

Ringraziandola per quanto potrà fare e pregandola di trasmetterci copia di ogni intervento eventualmente effettuato, le invio i miei più cordiali saluti.

Riccardo Noury
(Rapporti con il Parlamento)»,

l'interrogante chiede di sapere se e quali urgenti e immediati passi il Governo ritenga necessario intraprendere nei confronti delle autorità turche per garantire l'incolumità di Leyla Zana e degli altri 21 parlamentari curdi che rischiano di perdere l'immunità e di subire il processo con il pericolo di condanna a morte.

(4-02828)

(23 marzo 1993)

LOPEZ, BISCARDI, PEDRAZZI CIPOLLA, MOLINARI, MARINUCCI MARIANI, ROBOL. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che da Amnesty International si apprende che Leyla Zana, parlamentare curda, sta ricevendo da circa un anno minacce di morte da parte di un'organizzazione islamica denominata Islami Cihad-B (Islami Yumruk) - Guerra santa islamica - B (Mano dell'Islam), a causa della sua attività politica e delle sue denunce sulle violazioni dei diritti umani subite dalla popolazione curda;

che solo nell'anno 1992 7 persone minacciate di morte dalla sopracitata organizzazione sono già state uccise;

che Leyla Zana, aderente al Partito laburista popolare (un partito che difende i diritti della minoranza curda), fa parte di un gruppo di 22 parlamentari curdi cui il pubblico ministero di Ankara sta tentando di togliere l'immunità parlamentare, onde poterli processare per il reato di separatismo, che l'articolo 125 del codice penale turco punisce con la pena di morte,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Governo italiano nei confronti delle autorità turche per garantire l'incolumità di Leyla Zana e degli altri 21 parlamentari curdi che rischiano di perdere

l'immunità e di essere sottoposti al processo con grave rischio di subire la condanna capitale.

(4-02780)

(18 marzo 1993)

RISPOSTA. (*) - All'ambasciata d'Italia in Ankara risulta che - a seguito di quelle che la magistratura turca, nella sua piena autonomia decisionale, ha ritenuto violazioni della normativa vigente in materia di integrità territoriale ed indivisibilità dello Stato turco - sono state aperte inchieste giudiziarie nei confronti dell'intero gruppo dirigente del partito HEP (Partito dell'impegno popolare), a cui appartiene anche la parlamentare Leyla Zana.

Tali procedimenti sono tuttora nella fase istruttoria ed il partito HEP continua a svolgere normalmente la propria attività politica e parlamentare, mantenendo contatti con le massime autorità dello Stato.

Per ciò che concerne la possibile condanna a morte degli inquisiti, nell'eventualità che essi vengano riconosciuti colpevoli dei reati a loro ascritti, non risulta essere stata eseguita in Turchia, dai primi anni '70, alcuna sentenza capitale, neanche nei confronti di condannati per atti di terrorismo.

L'Italia intende in ogni caso, insieme con i propri *partner* europei, continuare a vigilare sul rispetto dei diritti dell'uomo e della minoranza curda in Turchia. La legittimazione della Turchia in senso democratico, in particolare per ciò che concerne il principio del rispetto delle minoranze, viene infatti ritenuta dai Dodici un presupposto indispensabile per il progressivo inserimento di Ankara nel contesto comunitario.

A seguito di una nuova presa di posizione in senso moderato assunta dal *leader* del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) Ocalan sembrano aumentate le prospettive di una soluzione pacifica del problema del terrorismo curdo. Ocalan ha infatti dichiarato che i suoi militanti rispetteranno fino al 15 aprile un cessate il fuoco unilaterale come segno della volontà del PKK di reimpostare i rapporti con il Governo turco su un piano di progressiva normalizzazione. Il *leader* curdo ha anche affermato la volontà del proprio partito di abbandonare la lotta armata a condizione che le autorità turche si impegnino al rispetto dei diritti politici ed umani della popolazione curda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GIACOVAZZO

(21 aprile 1993)

FOSCHI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per sapere i motivi per i quali la dottoressa Anna Maria Graziosi, residente a Rimini, viale Principe Amedeo 68, già ispettore onorario per l'arqueo-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

logia del territorio del comune di Rimini, dal luglio 1979, non è stata riconfermata in tale incarico.

L'interessata, rivoltasi ai vari livelli istituzionali dell'amministrazione, non è riuscita ad ottenere notizie di alcun genere, quando - peraltro - ogni cittadino ha il diritto di essere informato, particolarmente nella fattispecie, trattandosi di un rapporto diretto con l'amministrazione pubblica.

(4-01218)

(7 ottobre 1992)

RISPOSTA. - La figura dell'ispettore onorario, com'è noto, trova il suo presupposto essenziale nel rapporto fiduciario che questi viene ad instaurare con l'amministrazione, in particolare quella periferica con la quale l'ispettore onorario è chiamato a collaborare ed alla quale risponde col proprio operato.

Tale rapporto, dalle dichiarazioni rese dai soprintendenti che si sono succeduti nella titolarità della soprintendenza archeologica di Bologna, non appare più sussistere nel caso in esame e pertanto non si è proceduto al rinnovo dell'incarico.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(22 aprile 1993)

FOSCHI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che la società immobiliare Guerrazzi di Rimini ha in avanzata fase di costruzione una struttura in cemento armato nell'angolo di via Serpieri-via Guerrazzi, chiaramente a ridosso dell'abside del Tempio malatestiano, da cui dista meno di dieci metri;

constatato che detta costruzione, oltre a determinare l'aggravamento della circolazione in un delicato snodo del centro storico, costituisce visivamente ed esteticamente una evidente deturpazione ambientale specie per lo stridente contrasto con le armoniose linee architettoniche del Tempio malatestiano, che si annovera tra i più eccelsi monumenti del Rinascimento italiano;

avendo presente che sia il Ministero per i beni culturali e ambientali sia la sovrintendenza ai monumenti di Ravenna sono già stati interessati del problema,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda intraprendere per affrontare questo spinoso problema che appassiona la pubblica opinione.

(4-02740)

(13 marzo 1993)

RISPOSTA. - Al fine di assicurare una rigorosa salvaguardia del Tempio malatestiano e del quadro ambientale circostante, già in parte modificato per la presenza di alcuni edifici moderni sorti negli anni del dopoguerra, questa amministrazione ha provveduto a tutelare l'area

con decreto ministeriale 17 dicembre 1991, emesso ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Con tale atto è stata prescritta una limitazione delle volumetrie e delle altezze di eventuali nuove costruzioni sull'area in questione, in modo da assicurare la ricomposizione di un rapporto volumetrico tra la maestosa mole del Tempio malatestiano e gli edifici ad essa adiacenti.

In conformità alle predette prescrizioni la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha autorizzato la ricostruzione dell'edificio di via Guerrazzi, angolo via Serpieri, anche in considerazione della soluzione progettuale prospettata, che garantisce un equilibrato inserimento nel delicato contesto ambientale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(22 aprile 1993)

GIANOTTI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la legge n. 112 del 28 marzo 1991 che detta «Norme in materia di commercio su aree pubbliche» ha introdotto novità essenziali nella normativa che regola l'ex ambulato in grado di modificare le caratteristiche stesse della distribuzione al dettaglio, tra cui:

a) la nuova definizione del vecchio commercio ambulante caratterizzandolo con la disponibilità dell'uso delle aree pubbliche ed assimilandolo al commercio in sede fissa;

b) l'inserimento della struttura dei piani urbanistici dei mercati rionali e delle aree destinate alle diverse forme di commercio all'aria aperta;

c) l'abrogazione della precedente legge sull'ambulato, la n. 398 del 1976, e la confluenza, in condizioni di pari dignità, di tutti coloro che operano nell'ambulato nella più ampia e generale categoria dei commercianti;

che l'articolo 7, comma 2, della predetta legge n. 112 del 1991 prevede che, entro 6 mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, ha il compito di emanare il regolamento di esecuzione della legge stessa;

che a distanza di oltre 14 mesi il regolamento in questione non è ancora stato emanato per cui le regioni ed i comuni sono costretti ad applicare le vecchie disposizioni con gravi incertezze sia per gli enti locali che per gli operatori che hanno da tempo programmato la loro attività in base ai contenuti della legge n. 112 del 1991,

l'interrogante chiede di conoscere con urgenza quali siano i motivi che ostano alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 7 della legge n. 112 del 1991, strumento indispensabile per attivare la legge stessa, affinché i commercianti su aree pubbliche possano operare con quella stabilità e quella certezza sino ad oggi mancate ed assolvere ad una funzione sociale, dal punto di vista della qualità e della capillarità del servizio in un territorio così articolato e complesso come è quello

del nostro paese, che erano il principio ispiratore della legge, al fine di porre l'Italia in grado di reggere il confronto con le altre nazioni europee in vista della prossima attuazione del mercato unico.

(4-00201)

(29 maggio 1992)

RISPOSTA. - La legge n. 112 del 28 marzo 1991, concernente «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», prevede un termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento di esecuzione; tale termine è stato superato poichè sono state necessarie molteplici riunioni per acquisire il parere definitivo delle associazioni di categoria, delle regioni e dell'ANCI, il che ha richiesto tempo. D'altra parte il Ministero dell'industria ha ritenuto suo dovere raccogliere il maggior numero possibile di osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento sulle norme della legge, per poter predisporre un regolamento di esecuzione che ne faciliti la comprensione e l'applicazione.

Lo schema di regolamento elaborato intende dare una risposta a tali osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile sia lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme - non infrequenti, come risulta dall'esperienza che si è fatta nel corso degli anni - sia l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi.

Lo schema di regolamento, sfruttando tutte le possibilità offerte dalla legge, mira a rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controversi, e ad evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di «favori» che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata.

Ciò premesso, si informa che il testo del regolamento, sul quale il Consiglio di Stato ha già espresso il suo parere, dopo essere stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 12 dicembre 1992, n. 192611, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la prevista comunicazione, è stato trasmesso al Ministero della sanità per la firma concertante e successivamente sarà inviato alla Corte dei conti per la necessaria registrazione prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUARINO

(19 aprile 1993)

LIBERTINI, CROCETTA, GALDELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere se sia esatto che il bilancio della Federazione italiana di canottaggio è assai appesantito da spese anomale, tanto che il suo *deficit* di bilancio per il 1992 si avvicina a 2 miliardi.

Si fa riferimento in particolare alle seguenti voci:

gli spostamenti in Italia e all'estero di consiglieri federali, con costi altissimi;

la moltiplicazione delle riunioni del consiglio federale e della consulta, così spesso fuori sede;

gli estesi e costosi inviti ai giornalisti, che potrebbero essere ridotti con un efficiente ufficio stampa;

la sovrabbondanza di tecnici al seguito delle squadre nazionali, con costosi rimborsi;

i continui e costosi spostamenti all'estero dei tecnici stranieri, per motivi privati;

i criteri non rigorosi della gestione delle manifestazioni nazionali.

(4-00449)

(1° luglio 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo, sulla base delle informative tecniche trasmesse dal CONI, si fa presente quanto segue.

La Federazione italiana canottaggio ha chiarito che non risponde a verità che il *deficit* di bilancio 1992 ammonterebbe a circa 2 miliardi. È vero invece, che, malgrado una diminuzione di circa 800 milioni del contributo CONI, il conto consuntivo 1992 ha presentato un avanzo attivo di lire 91.469.180.

Passando alle singole voci dell'interrogazione parlamentare, la Federazione italiana canottaggio ha fatto presente quanto segue.

Trasferte in Italia e all'estero dei consiglieri federali

Va detto preliminarmente che ai consiglieri federali, per deliberazione del consiglio federale, sono state affidate dirette responsabilità di una specifica area dell'attività della Federazione, per quanto attiene agli aspetti politici. Ciò determina ovviamente la partecipazione a tutta una serie di riunioni.

Detti impegni non richiedono trasferte all'estero, con l'eccezione dei componenti del consiglio federale che ricoprono incarichi in organismi internazionali o di manifestazioni con la partecipazione di massime rappresentative di canottaggio.

Il consiglio federale nel 1991 si è riunito 14 volte e nel 1992 13 volte. Lo statuto non prevede l'esistenza di un organo deliberativo ed esecutivo diverso dal consiglio federale. Di qui il numero, peraltro non molto elevato, delle riunioni di quell'organo il quale, per obbligo di legge, deve direttamente provvedere a tutti gli impegni di spesa occorrenti, nonché alle scelte operative e di natura sportiva.

La sede delle riunioni del consiglio federale è scelta di volta in volta tenendo conto della concomitanza di manifestazioni sportive di alto interesse e di ogni altra occasione che già riunisce un gran numero di membri del consiglio federale.

Va aggiunto che una tale scelta non penalizza, sul piano economico, il bilancio federale in quanto quasi tutti i consiglieri federali sono residenti in comuni diversi da Roma.

La Federazione, pur in carenza di professionalità collegate al settore della stampa, ha attrezzato un proprio ufficio stampa e, per l'edizione della rivista federale, si avvale di qualche collatore esterno.

Pur tuttavia, in alcuni casi e in modestissima misura, sono stati assunti a carico della Federazione i costi per l'ospitalità di qualche giornalista, con spese contenute, in occasione di gare di particolare rilievo.

Ciò perchè, in un'epoca in cui solo gli sport professionistici e spettacolari riescono ad avere una presenza promozionale, sia sulla carta stampata che in video, una Federazione come quella del canottaggio, che da tempo primeggia in campo mondiale, per divulgare il proprio sport ha bisogno di convincere anche addetti della stampa dell'utilità della sua promozione. È per questo che nelle grandissime occasioni, in presenza del disinteresse della stampa ufficiale, si è fatto ricorso ad inviti personali di giornalisti in grado poi di scrivere di canottaggio.

La partecipazione a manifestazioni internazionali di solito vede la presenza di diversi equipaggi. Per ognuno di essi occorre l'assistenza di un allenatore e di un suo aiutante perchè ogni specialità è diversa dall'altra e, quindi, l'allenamento della specialità dell'otto, per esempio, vede impegnati tecnici diversi da quelli che allenano il «due senza». Qualche volta, inoltre, capita che equipaggi nazionali, i quali normalmente svolgono attività con stessa società sportiva, vogliono anche la presenza dell'allenatore di quella società.

La Federazione, in quei casi, volentieri offre ausili economici per la trasferta di questi tecnici anche nell'intento di aumentare il loro grado di competenza, consentendo il confronto con le esigenze tecnico-sportive di gare di livello internazionale.

Nel 1991, per il tecnico federale Teo Korner, sono stati assunti a carico del bilancio federale 7 viaggi non collegati alle sue attività federali, in luogo dei 5 previsti dal contratto per un onere di circa lire 7.000.000. Peraltro parte di questi viaggi sono da riferirsi ad esigenze connesse all'incarico, incontri con responsabili internazionali, tecnici e non, sempre del canottaggio, per la definizione di programmi di attività.

Comunque, l'eccedenza è stata recuperata nell'anno 1992, poichè a Korner sono stati pagati soltanto 2 viaggi in luogo dei 5 previsti. Altri 4 viaggi complessivamente sono stati assunti a carico del bilancio federale per due tecnici federali di nazionalità tedesca.

Le manifestazioni nazionali del 1991 e del 1992 hanno risentito sovente dell'assenza di *sponsor* e di mancate entrate per contributi di enti pubblici preventivati; ciò ha portato, naturalmente, allo sfondamento delle previsioni, peraltro in limiti modesti, e i responsabili federali comunque hanno provveduto ad adottare gli accorgimenti necessari per evitare il ripetersi di tali situazioni di disagio.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
BONIVER

(28 aprile 1993)

dei trasporti a proposito delle numerose lettere di sfratto inviate dalle Ferrovie dello Stato, in pieno inverno, a numerosi ferrovieri pensionati che abitano gli alloggi di servizio.

Anche in relazione alla volontà espressa esplicitamente dal Parlamento, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro intenda intervenire per bloccare le procedure di sfratto.

(4-01964)

(5 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che i provvedimenti presi nei confronti dei pensionati delle Ferrovie che abitano negli alloggi di servizio non sarebbero azioni di sfratto bensì, secondo una prassi oramai consolidata, comunicazioni di cessazione del diritto alla concessione dell'alloggio e revoca della concessione stessa; questo sul presupposto che gli alloggi di servizio risulterebbero costruiti o acquistati solo per soddisfare esigenze lavorative.

Le Ferrovie dello Stato spa specificano infatti che la loro utilizzazione è strettamente connessa alla funzionalità ed efficienza del servizio ferroviario, per cui essi vengono dati in concessione a particolari categorie di personale che, per le mansioni svolte, è necessario ed opportuno far risiedere sul posto di lavoro o il più vicino ad esso e che, quando cessa di esercitare quelle mansioni, non ha più titolo alla concessione.

La normativa applicabile agli alloggi di servizio è quella racchiusa nel regolamento a suo tempo approvato con il decreto ministeriale 8 marzo 1975, n. 285, ed ai sensi dell'articolo 18 di detto regolamento la concessione dell'alloggio di servizio viene meno di diritto nei seguenti casi: trasferimento ad altra residenza di servizio, morte od esonero dal servizio e quando, per qualsiasi causa, si perde la qualifica di dipendente delle Ferrovie dello Stato spa.

Al verificarsi di tali ipotesi le Ferrovie dello Stato non danno inizio all'azione di sfratto, ma si limitano, anche se non vi sono tenute, a comunicare la cessazione del diritto alla concessione dell'alloggio e la revoca della concessione medesima, onde evitare che - come già si è verificato nel passato - gli interessati possano interpretare la loro permanenza negli alloggi ferroviari come un fatto costitutivo di un titolo a rimanervi a tempo indeterminato.

Quando esisteva l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato furono adottate determinazioni volte a limitare le azioni di sfratto per salvaguardare, compatibilmente con le esigenze di servizio, le posizioni dei pensionati o dei loro superstiti.

Tale prassi, nei fatti, è stata seguita anche dalle Ferrovie dello Stato spa.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(28 aprile 1993)

MIGONE, BENVENUTI, BRATINA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che l'UNTAC (United nations transitional authority in Cambogia) ha incontrato notevoli difficoltà nel mettere in opera le condizioni previste dagli accordi di pace, patrocinati dalle Nazioni Unite e siglati a Parigi dalle 4 fazioni in guerra il 23 ottobre 1991;

che, peraltro, il mandato dell'UNTAC scadrà nell'agosto 1993 e, nella fase attuale, il piano di ricostruzione della Cambogia non ha neanche raggiunto la fase preliminare della riabilitazione del paese, per la quale sono stati impiegati soltanto 20 milioni di dollari;

che le organizzazioni umanitarie hanno denunciato la continua e costante violazione dei principali punti degli accordi, soprattutto da parte del Partito della Kampuche democratica (Khmer rossi), cosa, peraltro, che li pone al di fuori degli accordi stessi;

che la smobilitazione del 70 per cento di tutte le forze armate non ha avuto luogo per il rifiuto dei Khmer rossi a cooperare e che il territorio, da loro controllato, è interdetto non solo alle altre fazioni ma anche alle Nazioni Unite;

che l'UNTAC, responsabile del controllo e dell'applicazione degli accordi di pace, data inoltre la grande corruzione presente nel paese, non è tuttora in grado di assicurare una civile convivenza che possa condurre a condizioni regolari per lo svolgimento della imminente campagna elettorale e delle successive elezioni dell'Assemblea costituente;

che se le prime elezioni democratiche nel paese, fissate tra il 23 e il 25 maggio 1993, si svolgeranno in questo clima di crescenti ostilità militari e di intimidazioni politiche non potrà essere garantito il diritto democratico del voto nel pieno rispetto della libertà,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo italiano non reputi di dover urgentemente intervenire affinché vengano rispettati gli accordi di pace:

esercitando una pressione internazionale nei confronti dei paesi confinanti perchè rispettino la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU relativo alla Cambogia sotto ogni profilo;

esigendo una imposizione rigorosa del mandato dell'UNTAC e, se è il caso, facendosi promotore presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU di iniziative tendenti a modificare il mandato per far fronte alla mutata situazione, tenendo presente la necessità di proteggere tutta la popolazione cambogiana e permettere lo svolgimento di libere e giuste elezioni (Fair free election);

impegnandosi affinché da parte delle Nazioni Unite venga elaborato un piano tale da assicurare la stabilità in Cambogia per il periodo post-elettorale compatibilmente con i disponibili impegni finanziari.

(4-02586)

(4 marzo 1993)

SERENA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il 31 gennaio 1993 è scaduto il quarto *ultimatum* fissato dal consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per permettere ai Khmer rossi di Pol Pot di rientrare nel processo di pace cambogiano dagli stessi finora apertamente boicottato con le conseguenze per il destino di quel paese a tutti note;

che l'applicazione degli accordi di pace patrocinati dalle Nazioni Unite e siglati a Parigi dalle quattro fazioni in guerra il 23 ottobre 1991 è da considerarsi come mai avvenuta;

che è assolutamente inderogabile adottare le opportune misure anche da parte del nostro paese onde impedire che la Cambogia ricada in una nuova guerra civile;

che è inimmaginabile che, perdurando tale situazione, quel paese possa affrontare le prime elezioni libere previste per il prossimo fine maggio,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare per far fronte a questa emergenza.

(4-02404)

(17 febbraio 1993)

RISPOSTA. (*) - L'Italia - insieme a quella parte della Comunità internazionale maggiormente consapevole della necessità di risolvere i focolai di crisi regionale - è attivamente coinvolta nel processo di pace in Cambogia e segue con attenzione l'evoluzione della situazione, fornendo, come è noto, un concreto contributo alle attività delle Nazioni Unite in Cambogia con un contingente dell'Arma dei carabinieri (per compiti di polizia) e con funzionari civili (impiegati nella struttura amministrativa impiantata nel paese dall'ONU). Sono altresì presenti in Cambogia diverse nostre organizzazioni non governative.

Anche grazie all'impegno italiano, il piano di pace dell'ONU ha registrato, nonostante le note difficoltà, taluni significativi successi: è stata rimpatriata dalla Thailandia buona parte dei profughi cambogiani ed è stata pressochè completata la registrazione degli elettori in previsione delle consultazioni generali, pianificate per il 23-27 maggio.

Naturalmente non si sottovaluta il persistere di uno stato di incertezza generale e di pericolose tensioni collegate a vari fattori, primo fra tutti l'atteggiamento negativo dei Khmer rossi nei confronti del processo di pace.

Le elezioni di maggio si svolgeranno in un clima non facile. Diversi osservatori comunque ritengono che esse legittimeranno la nascita di uno Stato cambogiano, il quale, con l'aiuto della comunità internazionale, potrà cercare di operare per tentare di risolvere i gravi e numerosi problemi del paese. La prospettiva descritta non è probabilmente quella ideale, ma non sembrano al momento sussistere valide alternative.

Il Consiglio di sicurezza ha approvato all'unanimità l'8 marzo 1993 una risoluzione che ha confermato l'impegno dell'ONU per assicurare l'ordinato svolgimento del processo elettorale ed ha effettuato i primi passi sulla strada di un costruttivo coinvolgimento delle stesse Nazioni Unite in Cambogia nel cruciale periodo post-elettorale.

Si sottolinea l'importanza dell'unanimità raggiunta in seno al Consiglio di sicurezza in occasione della votazione della citata risolu-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

zione. Soltanto infatti con il contributo di tutti i membri del Consiglio di sicurezza si potrà cercare in futuro di assicurare la stabilità dell'area.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

GIACOVAZZO

(21 aprile 1993)

PEZZONI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Visto:

che nel corso del 1991 il Parlamento ha approvato due importanti leggi-quadro per il settore commerciale:

legge 28 marzo 1991, n. 112, «Norme in materia di commercio su aree pubbliche»;

legge 25 agosto 1991, n. 287, «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»;

che entrambe le leggi sono in attesa dell'approvazione del regolamento esecutivo per poter essere compiutamente applicate;

che il regolamento di esecuzione della legge n. 112 del 1991 doveva essere deliberato entro il 28 settembre 1991, quello della legge n. 287 del 1991 entro il 18 marzo 1992;

che la mancanza di questi due strumenti esecutivi provoca pesanti ripercussioni sullo svolgimento delle attività ambulanti (legge n. 112 del 1991) e dei pubblici esercizi (legge n. 287 del 1991) che, complessivamente, rappresentano un terzo delle attività commerciali del nostro paese;

che si è determinato il blocco delle nuove autorizzazioni e l'impossibilità di applicare i concetti innovativi contenuti nelle leggi menzionate;

considerato inoltre che il costo economico di questa situazione sta diventando sempre più pesante, con la riduzione degli investimenti nel settore dei bar e della ristorazione, l'impossibilità di creare nuovi mercati o di ristrutturare gli esistenti, la forte contrazione nei subingressi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con urgenza per assicurare una rapida emanazione dei regolamenti esecutivi delle due leggi sopracitate così da sbloccare il presente stallo nel quale sono prigioniere le categorie interessate e ridare dinamicità a questi importanti settori dell'economia nazionale.

(4-00707)

(28 luglio 1992)

RISPOSTA. - La legge n. 112 del 28 marzo 1991, concernente «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», prevede un termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento di esecuzione; tale termine è stato superato poichè sono state necessarie molteplici riunioni per acquisire il parere definitivo delle associazioni di categoria, delle regioni e dell'ANCI, il che ha richiesto tempo. D'altra parte il Ministero dell'industria ha ritenuto suo dovere raccogliere il maggior

numero possibile di osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento sulle norme della legge, per poter predisporre un regolamento di esecuzione che ne faciliti la comprensione e l'applicazione.

Lo schema di regolamento elaborato intende dare una risposta a tali osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile sia lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme non infrequenti - come risulta dall'esperienza che si è fatta nel corso degli anni - sia l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi.

Lo schema di regolamento, sfruttando tutte le possibilità offerte dalla legge, mira a rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, e ad evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di «favori» che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata.

Ciò premesso, si informa che il testo di regolamento, sul quale il Consiglio di Stato ha già espresso il suo parere, dopo essere stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 12 dicembre 1992, n. 192611, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la prevista comunicazione, è stato trasmesso al Ministero della sanità per la firma concertante e successivamente sarà inviato alla Corte dei conti per la necessaria registrazione prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La legge 25 agosto 1991, n. 287, prevede, all'articolo 12, l'emana-zione del regolamento di esecuzione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'interno.

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, oltre che l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di «favori» che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sezione V, del 24 ottobre 1980, n. 871, che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo, che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo

(singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministro dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, nè applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il Dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio e al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. Allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati

all'ingrosso agro-alimentari che somministrino alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutti-coli), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del «servizio di bar e ristoro».

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il Dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni, ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo, per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUARINO

(19 aprile 1993)

SERENA. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso: che è sempre più sentita l'esigenza che il CONI e gli altri enti di promozione sportiva si adeguino a forme di gestione interna improntate ad una maggiore trasparenza;

che nei prossimi giorni molte federazioni procederanno ad un rinnovo dei propri organi in assenza di precise regole che assicurino la rappresentanza delle minoranze;

che in molti casi questi rinnovi vengono effettuati automaticamente ed in maniera discutibile,

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda impartire regole precise alle federazioni del CONI al fine di assicurare una maggiore trasparenza nella conduzione dell'ente.

(4-01419)

(27 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Allo stato attuale della normativa il problema prospettato non è suscettibile di interventi particolarmente incisivi in tutti i casi in cui non siano ravvisabili ipotesi di evidente illegittimità.

La legge n. 138 del 31 gennaio 1992 non ha infatti introdotto alcuna innovazione nel rapporto CONI-federazioni sportive nazionali, che pertanto restano organi del predetto ente dotati di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso CONI.

Premesso quanto sopra, si riportano comunque gli elementi di informazione e di valutazione trasmessi dal CONI in occasione di una interrogazione di contenuto analogo.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 14, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, «le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna».

Il CONI, a norma degli articoli 12 e 14, comma 2, della suddetta legge, esercita la vigilanza sulle federazioni, consistente nella determinazione dei criteri e degli indirizzi generali in ordine alla loro attività nonché nel controllo dei principali atti di amministrazione e di gestione.

I principi informativi degli statuti federali, approvati dal consiglio nazionale del CONI, danno particolare risalto al «principio di democrazia interna» cui si devono ispirare gli statuti delle federazioni.

In particolare il CONI, nel consentire la possibilità di prevedere negli statuti federali i voti «singoli» o «plurimi», da accordarsi in aggiunta al voto di spettanza di ogni società affiliata che abbia effettivamente svolto attività agonistica, ha richiesto che vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) i voti plurimi devono essere diretti a premiare le società che abbiano svolto una maggiore attività agonistica sportiva anche qualitativa (esclusione di voti plurimi legati al numero degli iscritti o al possesso di attrezzature);

b) il conferimento di un maggior numero di suffragi non deve dar luogo a maggioranze precostituite.

Risulta comunque che il CONI sta procedendo ad un riesame della intera problematica dei principi informativi degli statuti federali, anche allo scopo di valorizzare ancor più il principio di democrazia interna.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
BONIVER

(22 aprile 1993)

SERENA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per sapere con quale criterio, in un momento in cui il paese è scosso da una grave

crisi economica e sempre più pesanti sacrifici vengono richiesti a tutti i cittadini, siano stati distribuiti dal Ministro in indirizzo 1 miliardo e 400 milioni a istituti e fondazioni facenti capo alla DC, al PDS, al PSI ed al MSI-DN, con criteri di lottizzazione in base al peso elettorale dei vari partiti.

(4-01786)

(3 dicembre 1992)

RISPOSTA. - La legge n. 234 del 1991 all'articolo 4 prevede la possibilità di erogare contributi straordinari a favore di «istituti storici di importanza nazionale aventi personalità giuridica o comunque costituiti con atto pubblico registrato, il cui archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, per la realizzazione di progetti di inventariazione, catalogazione e restauro dell'archivio presentati dagli istituti stessi».

La 7^a Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2706-B, poi convertito nella citata legge n. 234 del 1991, «rilevato che da una lettura dell'articolo 4 si potrebbero dedurre problemi di interpretazione che potrebbero risultare determinanti in sede attuativa», ha impegnato il Governo «ad interpretare tale articolo nel senso che gli enti ivi menzionati siano gli istituti inseriti nella tabella emanata ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, e in particolare quelli depositari di documenti che hanno una diretta rilevanza scientifica di livello nazionale per la storia dei movimenti politici».

Alla data del 15 dicembre 1991 risultavano pervenute al competente Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali di questo Ministero le istanze dei seguenti istituti:

Firenze Fondazione di studi Filippo Turati
Roma Fondazione istituto Gramsci
Roma Fondazione Pietro Nenni
Roma Fondazione Ugo Spirito
Roma Istituto Luigi Sturzo.

Per l'esercizio 1991 la somma stanziata sul capitolo 1620, pari a lire 1.400 milioni, è stata impegnata con decreto ministeriale 15 dicembre 1991 per l'erogazione di contributi a favore dei suddetti istituti che, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, hanno presentato progetti triennali relativi alla sistemazione dei propri archivi, dichiarati di notevole interesse storico dalle competenti soprintendenze archivistiche. Con decreto ministeriale 28 febbraio 1992 è stato autorizzato il pagamento dei suddetti contributi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(22 aprile 1993)

